



CONVENZIONE

Attuazione della misura Assegno Universale per il Lavoro

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di _____, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, d'ora in poi Regione

E

L'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Cà Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di _____, nato a _____, il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di _____ e pertanto al presente atto autorizzato, d'ora in poi Veneto Lavoro

PREMESSO CHE

- il Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo plus della Regione del Veneto per il periodo 2021-2027 (di seguito PR Veneto FSE+ 2021-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022)5655 dell'1 agosto 2022 e successivamente recepito dalla Regione del Veneto con propria presa d'atto di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022, ha tra i suoi obiettivi quello di innalzare il livello di occupazione nel territorio regionale, migliorando l'accesso alle misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, secondo un approccio strategico che pone le persone al centro per accompagnarle nelle transizioni lavorative;
- il PR Veneto FSE+ 2021-2027 promuove, altresì, la partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
- il PR Veneto FSE+ 2021-2027 considera anche le situazioni di particolare vulnerabilità sociale ed economica e intende sostenere la partecipazione al mercato del lavoro delle persone che versano in condizione di maggiore fragilità, anche ricorrendo a sostegni economici, pur sempre in ottica di attivazione, responsabilizzazione e autonomia;
- il PR Veneto FSE+ 2021-2027 intende sostenere l'occupazione in Veneto attraverso la realizzazione di politiche attive che puntano a qualificare l'offerta di lavoro, proponendo percorsi rivolti alle persone in cerca di occupazione personalizzati, flessibili e mirati, proposti tenendo conto dei processi di assessment e avvalendosi della rete regionale dei servizi per il lavoro;
- la Regione del Veneto ha attuato, nel corso della programmazione FSE 2014-2020, l'iniziativa denominata "Assegno per il Lavoro", con lo scopo di fornire un sostegno concreto alle persone in cerca di occupazione attraverso l'erogazione di percorsi integrati di accompagnamento, formazione e tirocinio;
- nell'ambito del PR Veneto FSE+ 2021-2027, la Regione del Veneto intende riproporre la misura "Assegno Universale per il Lavoro", affidandone l'attuazione all'Ente Veneto Lavoro, individuato quale organismo intermedio del Programma;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR Veneto FSE+ 2021-2027, versione approvata con Decreto n. 37 del 23 ottobre 2024 dal Direttore dell'Autorità di Gestione FSE, individua, in conformità all'art. 71 c. 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, gli adempimenti in capo agli Organismi Intermedi del Programma e le relative procedure di controllo;



c682cdc3



- il “Testo Unico per i Beneficiari”, approvato con Decreto del Direttore dell’Autorità di Gestione FSE n. 48 del 23 dicembre 2023, disciplina le modalità di realizzazione degli interventi finanziati dal FSE+ 2021-2027 da parte dei soggetti attuatori;

VISTO

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (di seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022)5655 del 01/08/2022 relativa all’approvazione del Programma Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita” CCI2021IT05SFPR018;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2025)3470 con la quale è confermata l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità per il Programma Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita” CCI2021IT05SFPR018;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022 “Programmazione 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita". PR FESR e PR FSE+ della Regione del Veneto per il periodo 2021-2027 in attuazione del Reg. (UE) 2021/1060, del Reg. (UE) 2021/1058 e del Reg. (UE) 2021/1057. Presa d’atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo Investimenti per l’occupazione e la crescita per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT05SFPR018", n. C(2022)5655 del 01/08/2022, e trasmissione degli atti ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 26 del 25 novembre 2011”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto Legislativo 30 giugno, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”;
- la Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”,



c682cdc3



così come modificata dalla Legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;

- il Decreto del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE n. 37 del 23 ottobre 2024 di approvazione del documento “Valutazione dei rischi ex ante per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2, Reg. (UE) 2021/1060)” e delle modifiche al SIGECO del PR Veneto FSE+ 2021-2027;
- il Decreto del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE n. 48 del 23 dicembre 2023 di approvazione del “Testo Unico per i Beneficiari”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 15;
- la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

ciò premesso che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra costituite:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la realizzazione delle attività descritte nella direttiva “Assegno Universale per il Lavoro”, Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, atto che, unitamente ai relativi allegati, le Parti dichiarano di conoscere e qui da ritenersi interamente richiamato e al quale le sottoscrittrici dichiarano di riferirsi - in via principale – per lo svolgimento delle rispettive attività.

Art. 2

Impegni di Veneto Lavoro

Veneto Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio, come sopra rappresentato, si impegna a:

1. Realizzare le attività secondo quanto indicato nella direttiva, Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;
2. Definire e trasmettere all’Autorità di Gestione del PR Veneto FSE+ 2021-2027 il proprio sistema di gestione e controllo, come indicato al successivo art. 5;
3. Presentare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un Progetto che definisce gli elementi di dettaglio per l’attuazione della misura, da sottoporre all’approvazione, con Decreto, da parte del Direttore della Direzione Lavoro;
4. Proporre, qualora necessario, eventuali aggiornamenti e/o integrazioni al Progetto di cui al punto precedente da sottoporre all’approvazione, con Decreto, da parte del Direttore della Direzione Lavoro;
5. Disporre l’aggiornamento delle strutture informatiche necessarie all’esecuzione, monitoraggio e rendicontazione del Progetto;
6. Programmare gli interventi e adottare gli atti conseguenti, in coerenza con le attività previste;
7. Selezionare ed individuare i soggetti erogatori dei servizi attraverso una procedura di manifestazione di interesse;
8. Procedere all’attuazione dell’iniziativa, effettuando la presa in carico dei destinatari, previa verifica delle domande di accesso al beneficio in ordine alla sussistenza e al possesso dei requisiti in capo ai



c682cdc3



soggetti richiedenti, come previsti e specificati nella Direttiva - Allegato A alla citata Deliberazione _____, di cui Veneto Lavoro ha già preso visione unitamente alla DGR di riferimento, nonché ai controlli di competenza, secondo le modalità definite all'interno del sistema di gestione e controllo di cui all'art. 5 ed in conformità con le disposizioni del RDC e con il Sistema di gestione e controllo del PR Veneto FSE+ 2021-2027;

9. Effettuare in particolare le verifiche di gestione di cui all'art. 74 del Regolamento UE 2021/1060;
10. Procedere agli impegni di spesa e alle liquidazioni in favore dei soggetti erogatori dei servizi, secondo le disposizioni previste dalla direttiva Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____, al Sistema di Gestione e Controllo di cui al citato Decreto 37/2024 e al Testo Unico per i Beneficiari di cui al citato Decreto 48/2023;
11. Rendicontare le spese sostenute secondo quanto previsto al successivo art. 11;
12. Garantire un monitoraggio finanziario, fisico e procedurale che permetta un controllo dell'avanzamento degli interventi nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti UE e dalle disposizioni nazionali di monitoraggio, segnalando eventuali criticità nell'attuazione, al fine di poter intervenire tempestivamente con azioni correttive e verificare l'impatto occupazionale della misura;
13. Sviluppare quanto necessario per garantire ai competenti uffici regionali lo svolgimento delle regolari attività di monitoraggio e certificazione delle spese alla Commissione europea, anche attraverso l'implementazione di appositi servizi tra i propri sistemi informativi e quelli regionali;
14. Conservare presso la propria sede la documentazione inerente alla realizzazione della presente attività, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti UE e, in particolare, dall'art. 69 del RDC;
15. Fornire ogni quattro mesi alla Direzione Lavoro, quale Struttura Responsabile dell'Attuazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027, una relazione descrittiva delle attività realizzate, oggetto della presente convenzione.

Art. 3

Impegni della Regione del Veneto

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, si impegna a:

1. Adottare, con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro, gli impegni di spesa a favore di Veneto Lavoro per l'attuazione della misura;
2. Trasferire a Veneto Lavoro le risorse necessarie, nell'ambito di quanto previsto dalla Direttiva Allegato A alla citata Deliberazione n. _____;
3. Supervisionare l'attività dell'Organismo Intermedio ed eseguire la verifica di qualità sul lavoro svolto (*quality review*), ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/1060;
4. Fornire a Veneto Lavoro le informazioni necessarie alla corretta attuazione della misura;
5. Mettere a disposizione di Veneto Lavoro il sistema informativo regionale per il monitoraggio delle attività e per la certificazione della spesa, anche attraverso l'implementazione eventuale di appositi servizi per lo scambio di dati tra i sistemi informativi.

Art. 4

Modalità di esecuzione delle attività

Le Parti si impegnano a svolgere le attività oggetto della presente convenzione nel rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione previste dalla direttiva e dal Progetto, di cui al precedente art. 2, punti 1 e 3.

Ciascuna delle parti è direttamente responsabile della corretta realizzazione delle attività, per quanto di propria competenza ed in conformità a quanto previsto nella convenzione.



c682cdc3



Per lo svolgimento delle attività l'Ente Veneto Lavoro potrà avvalersi di personale interno e/o di servizi e/o di collaboratori esterni, individuati sulla base delle specifiche professionalità e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Si precisa che non è previsto alcun corrispettivo a Veneto Lavoro per l'attività svolta ai sensi della presente Convenzione.

Art. 5

Sistema di gestione e controllo

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto ad integrare il proprio sistema di gestione e controllo per garantirne la coerenza con le disposizioni del RDC e con il Sistema di gestione e controllo del PR Veneto FSE+ 2021-2027 e a definire e tenere aggiornato il quadro delle procedure e delle piste di controllo in conformità alle indicazioni dell'Autorità di Gestione del Programma.

A tale scopo, l'Ente Veneto Lavoro fornisce all'Autorità di Gestione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il proprio sistema di gestione e controllo ai sensi dell'art. 71 del RDC, comprensivo della manualistica e degli strumenti operativi e, successivamente alla valutazione positiva da parte dell'Autorità di Gestione, provvede all'adozione formale.

Qualsiasi modifica degli assetti organizzativi che possa avere un impatto sui predetti sistemi di gestione e controllo deve essere oggetto di informazione tempestiva all'Autorità di Gestione.

Art. 6

Controlli

L'Ente Veneto Lavoro, in relazione alle attività di cui al precedente articolo 2 della presente convenzione, effettua le verifiche di gestione, di cui all'articolo 74 del RDC, basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto. Le verifiche dovranno essere condotte secondo le procedure definite nel proprio sistema di gestione e controllo e in coerenza con le procedure del sistema di gestione e controllo del PR Veneto FSE+ 2021-2027.

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto a segnalare all'Autorità di Gestione qualsiasi impedimento o difficoltà nel regolare svolgimento dei controlli.

L'Ente Veneto Lavoro deve garantire, in qualsiasi momento, agli uffici dell'Autorità di Gestione competenti per le verifiche di gestione, ai funzionari autorizzati della Regione e all'Autorità di Audit del Programma, la piena disponibilità di tutti i documenti probatori per ogni verifica della corretta realizzazione delle attività.

L'Autorità di Gestione, in quanto responsabile della gestione e attuazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027, conformemente al principio della sana gestione finanziaria (art. 69 del RDC), effettua controlli sull'Organismo Intermedio, comprendenti un campione delle domande di rimborso dei beneficiari, in modo da poter valutare come sono state realizzate le verifiche.

Art. 7

Irregolarità e recuperi

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto a comunicare all'Autorità di Gestione tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi degli art. 69, par. 2 e 74, par. 1, lett. d) del RDC.

L'Ente Veneto Lavoro ha il compito di revocare integralmente o parzialmente gli importi oggetto di irregolarità ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché di recuperare gli importi indebitamente versati, informando tempestivamente l'Autorità di Gestione per gli adempimenti di sua competenza.

In attuazione degli artt. 69 e 74 del RDC ed in conformità con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del PR Veneto FSE+ 2021-2027 in tema di prevenzione, rilevazione e correzione di eventuali



c682cdc3



irregolarità o frodi, l'Organismo Intermedio si attiva celermente per il recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari, garantendo una tempestiva e diretta informazione all'Autorità di Gestione, e per le eventuali segnalazioni tramite schede OLAF, ogni volta che, in esito a propri controlli (amministrativi, in loco, rendicontali), individui una violazione del diritto europeo suscettibile di arrecare un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione Europea.

Art. 8

Monitoraggio

L'Ente Veneto Lavoro deve assicurare la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione del Progetto, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il monitoraggio, le verifiche, gli audit e la valutazione.

L'Ente Veneto Lavoro deve, inoltre, garantire l'alimentazione del sistema informativo regionale, attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici, di avanzamento procedurale e riguardanti le verifiche di gestione di propria competenza come specificate nel precedente art. 6.

Art. 9

Informazione e pubblicità

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dall'art. 49 del RDC e in coerenza con quanto previsto dal Piano di comunicazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono rispettare le disposizioni previste dall'allegato IX e agli artt. 46, 47 e 50 del RDC, nonché dal decreto del Direttore dell'Autorità di Gestione FSE n. 24/2025 (Allegato A), al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo Plus.

Art. 10

Decorrenza e durata

La presente convenzione ha la durata di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione, salvo formale richiesta, qualora necessario, di differimento del termine di esecuzione del servizio, senza oneri aggiuntivi da parte della Regione del Veneto, e contestuale proroga mediante accordo scritto tra le parti, a seguito di estensione della misura.

Art. 11

Risorse

Le risorse destinate alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1 con le modalità previste dalla direttiva "Assegno Universale per il Lavoro", quantificate in complessivi euro 30.000.000,00, graveranno sul PR Veneto FSE+ 2021-2027, codice di programma CCI2021IT05SFPR018, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022)5655 del 1/08/2022 nell'ambito degli Obiettivi specifici a) - Priorità 1 e h) - Priorità 3.

Sulla base del fabbisogno rilevato, la dotazione è così suddivisa:

- Priorità 1. Occupazione - Obiettivo specifico a) 15.000.000,00 euro;
- Priorità 3. Inclusione sociale - Obiettivo specifico h) 15.000.000,00 euro.

La spesa troverà copertura a valere sul "bilancio di previsione 2025-2027", approvato con Legge Regionale n. 34 del 27 dicembre 2024.

Qualora, dopo l'avvio del Progetto, una parte del budget assegnato ai diversi Obiettivi specifici non dovesse



c682cdc3



essere utilizzata, previa analisi dei dati di monitoraggio, sarà possibile proporre all'Autorità di gestione FSE, con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro, una rimodulazione delle risorse, mantenendo invariato lo stanziamento complessivo, al fine di massimizzare l'uso del budget assegnato.

Secondo quanto stabilito nella Direttiva - Allegato A alla citata Deliberazione _____, di cui Veneto Lavoro ha già preso visione unitamente alla DGR di riferimento, la Regione del Veneto trasferisce a Veneto Lavoro la provvista finanziaria prima dell'avvio delle erogazioni dei benefici.

Veneto Lavoro è tenuto a presentare una rendicontazione separata per ciascun obiettivo specifico e a fornire secondo le modalità previste all'articolo 2, punto 15, della presente convenzione, rendiconti intermedi dell'utilizzo dei sostegni effettivamente erogati, con attestazioni per importi pari ad almeno il 10% del valore del progetto finanziato, in deroga espressa alle disposizioni sulla misura percentuale delle attestazioni per erogazioni intermedie contenute nel Testo Unico dei Beneficiari di cui all'Allegato A al Decreto n. 48 del 28 dicembre 2023. Tali attestazioni dovranno essere corredate da idonea documentazione contabile e da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti. Qualora sia necessario al fine del raggiungimento dei target di spesa del Programma, la Regione del Veneto potrà chiedere a Veneto Lavoro ulteriori rendicontazioni straordinarie rispetto a quanto definito nel paragrafo precedente.

Al termine delle attività, successivamente all'approvazione dell'ultima rendicontazione a saldo, Veneto Lavoro provvederà alla restituzione di eventuali somme non utilizzate alla Regione del Veneto.

Art. 12

Clausola risolutiva

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto.

In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti, da determinare con atto del Direttore della Direzione Lavoro, fino alla risoluzione della convenzione.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente Veneto Lavoro dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nella realizzazione della succitata misura sono dati personali e come tali sono soggetti all'applicazione del Regolamento 2016/679/UE, del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR e della DGR n. 596/2018.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'attuazione della direttiva "Assegno Universale per il Lavoro", nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo di riferimento.

Così come disposto dalla DGR n. 596/2018, il titolare del trattamento è la Giunta Regionale, e delegato al trattamento dei dati per l'esecuzione del succitato Progetto, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Lavoro, dott. Alessandro Agostinetti.

Veneto Lavoro assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e della convenzione sottoscritta con la Direzione Lavoro in data 7 febbraio 2023 ed è, come tale, soggetto a tutti gli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione stessa.

Veneto Lavoro si impegna altresì a consegnare agli interessati idonea informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR).



c682cdc3



Art. 14**Foro competente**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione regionale e Veneto Lavoro relativamente all'esecuzione degli obblighi derivati dal presente atto è competente il Foro di Venezia.

Art. 15**Disposizioni generali**

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto al rispetto delle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 e s.m.i., con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi (lett. A) e a quelle in materia di personale dipendente (lett. C).

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione composta da numero 15 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Lavoro



c682cdc3

